



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione II civile

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti relativi alla liquidazione giudiziale di **AGENZIA DI SVILUPPO RURALE S.R.L.** (P.IVA 02043720446), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp. pt. Massimo Maranesi, con sede legale in Ancona alla via Tiziano n.11- G.D.: dott.ssa Maria Letizia Mantovani;

PREMESSO

Con ricorso depositato in data 22.12.23 la AGENZIA DI SVILUPPO RURALE S.R.L ha chiesto l'ammissione alla procedura di Concordato semplificato ai sensi dell'articolo 25 *sexies* CCII, allegando altresì la relazione finale dell'esperto redatta ex art. 17, comma 8 CCII;

allo stato la ricorrente beneficia delle misure protettive concesse con decreto del 9.1.24 per la durata di giorni 90 dalla pubblicazione della domanda;

con decreto del 25.1.24 il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, e fissato con decreto del 9.1.24 il termine per il deposito del parere previsto dall'art 25 *sexies* c. 3 CCII sulla proposta di concordato semplificato con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte all'esperto nominato, Dr. Vincenzo Galasso, ed ha nominato l'avv. Fabiola Tombolini quale ausiliario fissando l'udienza del 9 maggio 2024 per l'omologa;

nel provvedimento emesso il Collegio ha evidenziato la necessità di vagliare attentamente le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato prospettato verificando, seppure

in una fase di sommaria deliberazione, il fumus della carenza del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 25, sexies comma 1 CCII che consente l'accesso solo in via residuale al concordato semplificato ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art. 23 comma, 2 lett. b), ancor più nell'ipotesi, come quella di specie, in cui non possa evidenziarsi la possibilità del creditore AdE di valutare e concludere accordi di ristrutturazione nell'ambito della composizione negoziata, essendo la transazione ammissibile unicamente nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito o di concordato preventivo;

l'ausiliario nominato ha depositato la propria relazione dando atto di aver effettuato la preventiva verifica dei dati e della documentazione allegata, nonché di aver interloquuto con la società;

l'esperto della Composizione negoziata ha, a sua volta, depositato il proprio parere in relazione al concordato semplificato con le proprie ulteriori verifiche in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

i creditori Agenzia delle Entrate, Isabella Pinzi ed Angela Giorgini hanno depositato opposizione all'omologa del concordato semplificato deducendo rispettivamente l'inammissibilità di suddetto concordato tanto rispetto a profili procedurali quanto sostanziali;

OSSERVA

Il presente concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 sexies CC.II., depositato in data 22.12.2023, discende dall'esito infruttuoso della Composizione Negoziata.

In tema di concordato semplificato si da atto che l'omologa dello stesso soggiace alla verifica delle condizioni procedurali quali la regolarità del contraddittorio, nonché del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e della fattibilità del piano di liquidazione, con ulteriore vaglio circa l'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e di garanzia di un'utilità a vantaggio di ciascun creditore.

La procedura in oggetto, diversamente dal concordato preventivo, ha natura liquidatoria, non soggiace al voto dei creditori e non presuppone la fase di ammissione; ne discende che va riconosciuta centralità al vaglio del Tribunale circa i presupposti per l'omologa.

In limine l'ausiliario ha rilevato la non esaustività dell'elenco dei creditori depositato con il piano, onere di evidente rilevanza in tutte le procedure concordatarie ed ancor più nella presente ove manca il voto dei creditori, i quali possono unicamente opporsi all'omologa. Del pari lacunosa si palesa l'indicazione generica della classe/categoria dei fornitori in relazione ai quali è stata indicata la qualità di chirografari Fornitori tutti inseriti in chirografo

nell'elenco, seppure per molti si tratti, con ogni probabilità, di privilegi ex art 2471 bis n. 4 e n. 5 (propri dei creditori del settore agrario).

La relazione finale dell'Esperto da atto di come *"ai sensi dell'art 25 sexies c. 1 CCII le trattative si siano svolte secondo correttezza a buona fede"*, deducendo come l'esito negativo sia stato determinato dall'impraticabilità della soluzione individuata ai sensi dell'art 23 c.1 lett c).

Il rispetto del canone di buona fede nelle trattative della composizione negoziata va declinato nella gestione del debito erariale fin dalla fase delle trattativa nonché rispetto alla falciatura proposta nel concordato semplificato in assenza di transazione fiscale.

In proposito va ribadito il principio di indisponibilità del credito tributario, derogabile solo in presenza di specifiche disposizioni aventi ad oggetto il trattamento dei debiti tributari, quali sono quelle, previste dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi, che disciplinano la transazione fiscale, ovvero di disposizioni generali, relative a tutti i crediti quindi anche a quelli tributari, che nell'ambito della crisi d'impresa ammettano la soddisfazione parziale dei crediti.

In tale contesto l'art. 25 bis del Codice della crisi, che disciplina le misure premiali fiscali nella composizione negoziata, nulla dispone in merito alla riduzione dei debiti relativi ai tributi e nessuna delle norme che disciplinano tale istituto prevede disposizioni analoghe a quelle recate dai citati articoli 63 e 88, né vi è espresso richiamo a tali articoli che consentono l'utilizzo della transazione fiscale solo nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

Logico corollario delle esposte premesse è che, in base al vigente contesto normativo ed in assenza di future ed eventuali modifiche legislative, mediante lo strumento della composizione negoziata non sarà possibile ottenere una falciatura dei debiti fiscali o una dilazione di pagamento diversi da quelli previsti dalle suddette misure premiali.

Anche volendo in ipotesi vagliare nel merito i termini del trattamento dell'erario nel concordato semplificato in disamina, è di tutta evidenza come la percentuale di soddisfazione offerta sia del tutto inadeguata rispetto a quella prevista dall'art. 1 bis l. 103/2023 e dunque rispetto ad ogni prospettiva di transazione fiscale.

E' evidente in termini logici prima ancora che giuridici come l'imprenditore che voglia *de iure condendo* ritenere applicabili al concordato semplificato esitato dalla composizione negoziata infruttuosa, i principi della transazione fiscale, non possa giovarsi di un *favor* che giunga a superare le garanzie minime tipiche dell'iter della transazione fiscale tanto in termini procedurali (rispetto dei paradigmi procedimentali e delle relative tempistiche) quanto in termini sostanziali, con riguardo alla percentuale di soddisfazione prospettata.

Ciò, anche alla luce del mutato assetto normativo nelle more intervenuto con l'entrata in vigore dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, 103, che ha disposto il rispetto di percentuali di soddisfazione minime di legge, ma di molto superiori a quelle offerte dalla Società per la Transazione Fiscale, a prescindere dalle valutazioni di maggior convenienza rispetto alla liquidazione. In tale ottica AdE ha osservato, del tutto correttamente, che anche a voler superare il dato normativo (invero difficilmente obliterabile) non potrebbe sostenersi una ristrutturazione del debito erariale che prescindendo in termini procedurali e sostanziali dalla transazione fiscale e che si risolva nell'autodeterminazione di una proposta di stralcio ben al di sotto delle soglie minime stabilite dall'art. 1 bis D.L. 69/2023 nonché del tutto estranea al rispetto della relativa procedura.

Nella specie il coinvolgimento dell'Erario è avvenuto nel contesto della composizione negoziata senza tenere in debita considerazione l'indisponibilità del credito erariale nonché la mancata apertura normativa (allo stato) all'applicazione della transazione fiscale nella composizione negoziata e nella successiva fase del concordato semplificato la società ricorrente, in dispregio rispetto ad ogni cautela richiesta dalla procedura, prodromica alla transazione fiscale, ha invitato l'AdE a sottoscrivere la proposta unilaterale formulata in evidente dispregio anche delle percentuali di soddisfazione minima richieste dal richiamato art. 1 bis l. 103/2023.

A fronte delle esposte considerazioni non si ravvisa alcuna condotta ostativa o irragionevolmente non collaborativa del creditore erariale.

Sotto parziale diverso profilo va divisa la questione, incidente in termini di buona fede nella gestione delle trattative, della praticabilità o meno dell'Accordo di Ristrutturazione con Transazione Fiscale al momento dell'attivazione dello strumento *ex ante*, all'inizio e nel corso della procedura e se la Società abbia ritenuto fin dall'origine di proporre una definizione del debito erariale mediante corposa falcidia a fronte di un accordo ex art 23 c.1, senza accedere alla transazione fiscale con Accordo di ristrutturazione del debito. Dalla documentazione in atti si evince che la volontà della ricorrente fosse fin dall'origine proprio quella di ottenere la sottoscrizione dell'accordo con il creditore erario imponendo la falcidia unilaterale. Tale scelta della società debitrice è stata, legittimamente, stigmatizzata dall'AdE che ha valorizzato la mancanza di una concreta prospettiva di risanamento, per l'impossibilità di individuare in sede di trattative una soluzione idonea nella proposta di accordo di cui all'art 23 c. 1 lett c) CCII.

Ritiene il Tribunale che non sia allo stato possibile stralciare i debiti fiscali e contributivi senza passare attraverso la transazione fiscale, e senza le formalità dell'accordo di ristrutturazione

(con un semplice accordo ex art 23 c.1 in composizione negoziata). Diversamente opinando si ammetterebbe la falcidia del debito erariale in assenza del corredo documentale a garanzia della transazione proposta (fra cui certamente spicca l'attestazione del professionista indipendente) e un incisivo intervento da parte del Tribunale.

Quanto delineato giustifica la verifica di carenza di buona fede nella gestione delle trattative con l'Erario e comunque con i creditori in termini più generali a fronte della prosecuzione delle trattative con gli altri creditori pur nella consapevolezza che nella composizione negoziata il creditore erario, essenziale per la ristrutturazione del complessivo debito, non avrebbe potuto aderire alle trattative senza un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale.

Nel concordato semplificato che è seguito alla naufragata composizione negoziata, inoltre, la ricorrente ha quantificato il debito erariale senza attestarsi sulla certificazione dei carichi erariali e, nel merito, ha proposto una percentuale di soddisfacimento oggettivamente così esigua da non rispettare alcun criterio richiesto dagli accordi di ristrutturazione del debito mediante transazione fiscale (unici inderogabili parametri di riferimento in materia) e da cui sembrerebbe derivare una sostanziale erosione/annullamento del debito.

Seppure quanto evidenziato in termini di inammissibilità rispetto al trattamento del debito erariale assorba ogni ulteriore valutazione, giova comunque ulteriormente precisare come la proposta di concordato semplificato di natura liquidatoria prospetta di ricavare i flussi attivi dalla cessione dell'azienda. In tale ottica la proposta presentata reca come presupposto economico/contabile i dati cristallizzati al 30.09.2023.

In tema di giudizio di fattibilità e dunque di non irrivalenza del piano, l'apparato informativo offerto dal debitore deve essere completo ed esaustivo ed i termini della proposta devono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità.

Nella specie si rileva inoltre il mancato rispetto delle regole della priorità assoluta atteso che è previsto il pagamento in percentuale dei creditori chirografari laddove non sarebbero soddisfatti integralmente i privilegiati, ciò in assenza di finanzia esterna.

Anche volendo accedere all'applicabilità della priorità relativa che consente il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di soddisfazione integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che non vi sia una soddisfazione maggiore per il debito subordinato, si evidenzia come nella proposta concordataria venga previsto il pagamento di creditori di rango inferiore in misura superiore ad alcune categorie di creditori di rango *potiore*.

Inoltre dai dati contabili aggiornati risulta come la ricorrente, nella more fra il deposito del concordato semplificato e l'udienza fissata per l'eventuale omologa, abbia effettuato pagamenti integrali di creditori chirografari, neppure sul dichiarato presupposto della relativa strategicità rispetto al mantenimento della continuità in attesa di eventuale omologa e dunque di autorizzazione alla cessione di azienda.

All'udienza del 9 maggio 2024 la società sul punto si è limitata a valorizzare l'esiguo impatto economico dei pagamenti e la necessità degli stessi derivata dall'emissione delle relative fatture da parte dei fornitori. Non ci si può esimere dal rilevare come detti pagamenti preferenziali rechino in sé uno sfasamento dei termini del piano e della proposta concordataria rispetto alla *par condicio creditorum* sia se si voglia accedere alla priorità assoluta sia se si vogliano applicare i principi della priorità relativa.

Ulteriore carenza informativa si evince rispetto ai flussi attivi per circa 400.000,00 euro non indicati nel piano e nella proposta neppure quali attivo potenziale, sul dedotto presupposto che dette somme discenderebbero dallo svincolo di incentivi pubblici che al momento del deposito del piano e della proposta erano sospesi e dunque non se ne poteva immaginare l'incameramento. Del pari sostiene la società che le somme in oggetto non potrebbero essere qualificate attivo concordatario poiché si tratterebbe di "partite di giro" inidonee ad essere utilizzate per la soddisfazione dei creditori.

Ribadisce in proposito il Tribunale come l'adeguata e puntuale informativa sia alla base della valutazione di una proposta di concordato semplificato quale rituale, ancor più trattandosi di una procedura a contraddittorio differito in cui i creditori non esprimono il voto potendosi limitare unicamente ad opporsi all'omologa.

Infine appare non rispettato del tutto anche il requisito dell'utilità da garantire a ciascun creditore con specifico riguardo all'oggettiva esiguità della percentuale offerta ad alcuni creditori (2%) in relazione ai quali l'alea di non completo adempimento del piano determinerebbe l'assenza di alcuna soddisfazione.

Anche le doglianze delle creditrici opposenti Pinzi e Giorgini si rivelano fondate tanto rispetto ai profili della carente correttezza informativa, soprattutto in relazione alle tempistiche essendo stato notificato il corredo documentale ai creditori a ridosso della scadenza del termine per il deposito delle opposizioni all'omologa, con ciò contraendo il diritto di difesa, quanto nel merito della proposta con specifico riguardo alla mancata interlocuzione – con suddetti creditori - nella fase della composizione negoziata.

Con riguardo invece alla posizione del creditore erariale si ribadiscono i principi già espressi in punto di necessità di optare per la ristrutturazione del debito a condizioni identiche a quelle stabilite per gli strumenti dedicati (accordo di ristrutturazione con transazione fiscale)

quindi con le garanzie procedurali e sostanziali ancor più specificate dall'art. 1 bis l. 103/2023. La ricorrente al contrario ha prospettato una falciatura del tutto superiore a quanto consentito nella transazione fiscale peraltro non allegando la documentazione a supporto (fra cui spicca l'attestazione del professionista indipendente).

Inoltre va ribadita la carenza della proposta in merito al rispetto delle cause legittime di prelazione nonché all'elenco dei creditori e ai presupposti del margine di utilità per ciascun creditore ritiene il Tribunale che non sussistano i requisiti di ritualità e di ammissibilità del concordato semplificato posto peraltro che la fase della composizione negoziata non risulta essere stata correttamente intrapresa per le esposte ragioni. Diversamente opinando si consentirebbe un'eccessiva compromissione delle ragioni del ceto creditorio che in tale procedura non esercita il diritto di voto.

P.T.M.

Dichiara non sussistenti i presupposti per l'omologazione della domanda di concordato semplificato.

Si comunichi.

Ancona, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.05.2024

Il G.D.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello